

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

N.172

## **ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE (172)

*(ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge 23 dicembre 2005, n. 266)*

---

*Trasmesso alla Presidenza il 21 dicembre 2009*

---

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 2008, N. 115, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/32/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 APRILE 2006 CONCERNENTE L'EFFICIENZA DEGLI USI FINALI DELL'ENERGIA E I SERVIZI ENERGETICI E RECANTE ABROGAZIONE DELLA DIRETTIVA 93/76/CEE DEL CONSIGLIO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE del parlamento europeo e del consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del consiglio;

Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2006" e in particolare l'articolo 1, comma 5, il quale prevede che entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla legge medesima, il Governo può emanare, con la procedura ivi indicata, disposizioni integrative e correttive dei decreti emanati;

Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

Vista la legge 1 giugno 2002, n. 120;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;



Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 125;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99;

Vista la delibera CIPE 19 dicembre 2002 n. 123;

Visto quanto disposto, in materia di incremento dell'efficienza energetica, di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, dai provvedimenti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

Visto il primo Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica trasmesso dal Ministro dello sviluppo economico alla Commissione europea a luglio 2007, in attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2006/32/CE;

Ritenuto opportuno apportare al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, modifiche e integrazioni necessarie per rendere maggiormente efficaci le politiche di promozione dell'efficienza energetica e dei servizi energetici;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_ ;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del \_\_\_\_\_ ;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_ .

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, per i rapporti con le regioni, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

*(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 115 del 2008)*



1. All'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 115 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «potenza non superiore a 10 MWe» sono sostituite dalle seguenti: «potenza nominale non superiore a 20 MWe»;
- b) le parole: «alimentato da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento» sono sostituite dalle seguenti: «alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento»;
- c) dopo le parole: «un collegamento privato» sono aggiunte le seguenti: «senza obbligo di connessione di terzi».

#### ART. 2

*(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 115 del 2008)*

1. All'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 115 del 2008, dopo le parole: «i metodi approvati con decreti del Ministro dello sviluppo economico», sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

#### ART. 3

*(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 115 del 2008)*

1. All'articolo 4, del decreto legislativo n. 115 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la parola «Agenzia» è sostituita dalle seguenti «Unità per l'efficienza energetica»;
  - b) al comma 2, le parole: «sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
  - c) al comma 3, dopo le parole: «con decreto del Ministro dello sviluppo economico» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
  - d) al comma 4, lettera c), dopo le parole: «metodologie specifiche per l'attuazione del meccanismo dei certificati bianchi,», sono inserite le seguenti: «approvate con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2,».
2. Conseguentemente, l'espressione «Agenzia» ovunque ricorra è sostituita dalla seguente «Unità per l'efficienza energetica».

#### ART. 4

*(modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 115 del 2008)*

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 115 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, prima delle parole: «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto», sono inserite le seguenti: «Ferma restando l'attuazione dell'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 per quanto attiene i sistemi di distribuzione chiusi,».



- b) al comma 1, dopo le parole: «servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento» sono aggiunte le seguenti: «, tenendo conto dei principi di corretto funzionamento del mercato elettrico»;
- c) al comma 2, primo periodo, le parole da: «facendo esclusivo riferimento» a: «sul punto di connessione» sono sostituite dalle seguenti: «in modo tale che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, con la legge 24 dicembre 2003, n. 368, siano determinati facendo esclusivo riferimento all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione»;
- d) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « entrata in vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti:

«, in particolare estendendo il regime di regolazione dell'accesso al sistema elettrico di cui al precedente periodo almeno ai sistemi il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:

  - a) sono sistemi esistenti alla data di entrata in vigore del suddetto regime di regolazione, ovvero sono sistemi di cui, alla medesima data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
  - b) hanno una configurazione conforme alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t).».

#### ART. 5

*(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 115 del 2008)*

- 1. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 115 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, ultimo periodo, e al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «in merito alle distanze minime tra edifici,» sono inserite le seguenti parole: «alle distanze minime dai confini di proprietà,»;
  - b) al comma 3, dopo le parole: « Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1» sono inserite le seguenti: «, secondo periodo,»;
  - c) al comma 3, le parole: «e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di assimilazione alla manutenzione ordinaria degli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, di conservazione, risparmio e uso razionale dell'energia in edifici ed impianti industriali,»;
  - d) all'inizio del comma 7, prima delle parole: «La costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica» sono inserite le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 269, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
  - e) al comma 7, secondo periodo, le parole: «la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione», sono sostituite dalle seguenti: «la Conferenza dei servizi è convocata dall'amministrazione competente»;
  - f) al comma 8, le parole: «L'autorizzazione di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «L'autorizzazione di cui al comma 7»;
  - g) al comma 8, il secondo periodo è soppresso.



ART. 6

*(Modifiche all'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99)*

1. All'articolo 27, comma 20, secondo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo le parole: «L'installazione e l'esercizio di unità di piccola cogenerazione, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20,» sono inserite le parole: «ovvero di potenza termica nominale inferiore a 3 MW».

